

ACCORDO


TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA

E

L'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

**PER IL RILASCIO DELL'AGIBILITÀ AL TIRO DEI
POLIGONI DI 1[^] CATEGORIA APPARTENENTI ALLE
SEZIONI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE**



Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni per il rilascio dell'agibilità al tiro dei poligoni di 1^ categoria appartenenti alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.

TRA


1 - Il Ministero della difesa (di seguito denominato più brevemente AD), rappresentato dall'Amm. Sq. Valter GIRARDELLI, Capo di Gabinetto del Ministro;

E

2 - L'Unione Italiana Tiro a Segno (di seguito denominato più brevemente UITTS), in persona dell'Ingegnere Ernfried OBRIST, domiciliato per la sua carica di Presidente nazionale in Viale Tiziano 70, 00196 Roma;

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- i provvedimenti di agibilità rilasciati dall'UITTS, non annullati e non impugnati ai sensi dell'articolo 31 comma 4, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, mantengono la loro efficacia ai sensi dell'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 20, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare sottopone l'Unione Italiana tiro a segno alla vigilanza del Ministero della difesa;
- l'articolo 250, comma 2 del citato Codice dell'ordinamento militare affida alla vigilanza del Ministero della difesa l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno dati in uso gratuito alle sezioni tiro a segno;
- l'articolo 59, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che stabilisce che l'Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge;
- l'articolo 61 del citato Testo Unico prevede che le Sezioni TSN svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno;



- lo Statuto dell'Unione italiana tiro a segno, approvato con decreto 15 novembre 2011 del Ministro della difesa di concerto per il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, tra l'altro, le modalità di affiliazione delle sezioni del tiro a segno all'Unione nazionale tiro a segno;

Rilevato l'interesse del Ministero della difesa, interessato in questo particolare periodo da imponenti misure di riorganizzazione dei propri assetti operativi, logistici e tecnico-amministrativi, derivanti dall'attuazione di provvedimenti di riordino sia in termini di personale che di strutture, adottati - e da adottarsi - ai sensi della legge n. 244 del 2012 e della legge n. 124 del 2015, di continuare a garantire il soddisfacimento del pubblico interesse della corretta certificazione di agibilità dei poligoni di tiro sportivo di 1^ categoria appartenenti alle Sezioni TSN;

Tenuto conto del concomitante interesse dell'UITs di poter sfruttare appieno le proprie consolidate e riconosciute competenze tecniche e organizzative in materia di controllo della realizzazione, della tenuta degli impianti di tiro ed in materia di corretto espletamento delle attività istruttorie per il rilascio dell'agibilità al tiro dei poligoni di 1^ categoria appartenenti alle Sezioni TSN, nonché di assicurare il corretto svolgimento dell'attività sportiva di tutti i tiratori ed in particolare degli appartenenti alle rappresentative nazionali per la partecipazione ai campionati internazionali e alle olimpiadi;

Ritenuto coerente agli interessi pubblici perseguiti dal Ministero della difesa l'interesse manifestato dal CONI - al quale l'UITs è federato - ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività sportiva degli atleti della Federazione Italiana Tiro a Segno e delle squadre nazionali per la partecipazione ai campionati internazionali e alle olimpiadi;

Considerato che in concomitanza alle citate misure di riorganizzazione che investono il Ministero della difesa, nonché all'esigenza di attendere a prioritarie funzioni più strettamente connesse alla difesa e sicurezza nazionale l'attività istruttoria prodromica al rilascio dell'agibilità al tiro dei poligoni di 1^ categoria appartenenti alle Sezioni TSN potrebbe essere sviluppata dalle competenti articolazioni della Difesa secondo un ordine di priorità degli interventi non aderente alle esigenze del CONI e dell'UITs;

Tenuto conto, altresì, delle modifiche già proposte dal Ministero della difesa al *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, ed in corso di concertazione intergovernativa, finalizzate a consentire all'UITs di poter autonomamente regolare l'agibilità e la funzionalità di tutti i poligoni e campi di tiro delle Sezioni TSN adeguandoli alle caratteristiche standard degli analoghi impianti degli altri paesi europei;

Ritenuto dunque necessario aderire a quanto richiesto dal Comitato Olimpico Nazionale di agevolare, sin da ora, lo svolgimento dell'attività sportiva degli atleti della Unione Italiana Tiro a Segno e agli appartenenti alle squadre nazionali per la partecipazione ai campionati internazionali e alle olimpiadi, nonché le operazioni propedeutiche al rilascio del certificato al maneggio armi;



Ritenuto necessario individuare le forme di coordinamento delle attività delle amministrazioni coinvolte per facilitare il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione delle Direttive Tecniche per lo svolgimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla DT/P2, nell'ambito sportivo e istituzionale della UITS;

Riconosciuta, direttamente in capo all'Unione Italiana Tiro a Segno, la sussistenza di un adeguato grado di capacità e di competenza tecnica e organizzativa per il controllo della realizzazione, della tenuta degli impianti di tiro e per il corretto espletamento dell'attività istruttoria per il rilascio dell'agibilità al tiro dei poligoni di 1^a categoria appartenenti alle Sezioni TSN;

si conviene e si stipula quanto segue:


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto dell'Accordo)

1. L'attività istruttoria di verifica dei requisiti per il conseguimento dell'agibilità al tiro dei poligoni di 1^a categoria appartenenti alle Sezioni TSN è svolta dall'UITA in assoluta aderenza alle Direttive tecniche in materia edite dal Ministero della difesa n. D.T./P2 edizione 2006, e successiva integrazione edizione 2015 e n° D.T./P1 edizione 2005;
2. L'attività istruttoria di cui al comma 1 comprende le operazioni – sia di carattere tecnico che amministrativo – previste dalle Direttive tecniche di cui al comma 1, e quelle eventualmente ritenute necessarie (quali ad esempio: sopralluoghi e ispezioni);
3. Le risultanze dell'attività di cui al comma 1 sono contenute e sottoscritte in un verbale, redatto a norma dell'art. 2699 c.c. dai soggetti di cui all'articolo 4 e consegnato tempestivamente all'Ufficio Infrastrutture e Poligoni del Ministero della difesa competente per territorio;
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, prima del rilascio dell'agibilità relativa al procedimento istruttorio di cui ai commi 1 e 2, di svolgere qualsivoglia tipo di verifica;
5. Dal momento della consegna di cui al comma 3 e nelle more delle verifiche di cui al comma 4 le Sezioni TSN, sottoposte con esito favorevole alle attività di cui al comma 1, sono autorizzate a proseguire l'attività di tiro ivi prevista.

Art. 2
(Obblighi delle parti)

1. L'UITA si impegna alla corretta e scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni e le direttive tecniche di cui all'articolo 1, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo;



2. L'UITIS si impegna, altresì, a comunicare con cadenza trimestrale il riepilogo delle attività istruttorie effettuate in esecuzione del presente accordo e ad agevolare e supportare eventuali attività di sopralluogo da parte del personale dell'AD;
3. Al fine di consentire il corretto e pieno adempimento dell'obbligazione assunta dall'UITIS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'AD – con le proprie competenti articolazioni – si impegna a comunicare tempestivamente all'UITIS l'eventuale adozione di nuove Direttive tecniche o prescrizioni sopravvenute, di cui l'UITIS medesima è obbligata a tenere conto nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1;
4. L'UITIS si impegna, inoltre, ad impiegare, effettivamente e concretamente, nell'attività istruttoria di cui all'articolo 1, tutte le risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

Art. 3

(Divieto di affidamento a terzi)

1. Non è consentito per l'UITIS ricorrere all'affidamento a terzi per l'esecuzione parziale o totale di qualunque delle attività derivanti e connesse all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.
2. Agli effetti del presente Accordo non sono considerate terze le commissioni tecniche istituite in base all'articolo 19, comma 2, lett. bb), dello Statuto UITIS.

Art. 4

(Responsabilità dell'attività istruttoria)

1. Il Presidente dell'UITIS, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, individua e comunica al Ministero della difesa il personale dipendente sotto la cui responsabilità ricade lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui all'articolo 1.

Art. 5

(Oneri a carico delle Parti)

1. L'Amministrazione difesa non è tenuta ad alcun onere finanziario nei confronti dell'UITIS per l'attività di cui al presente accordo.

Art. 6

(Manleva)

1. L'UITIS si obbliga a tenere sollevata ed indenne l'AD da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di qualunque natura che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese provenienti da soggetti terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione del presente accordo.



Art. 7

(Decorrenza e durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e la sua durata è stabilita in diciotto (18) mesi salva la possibilità di ulteriore proroghe.

Art. 8

(Recesso)

1. Qualora l'AD riscontri la sopravvenuta carenza in capo all'UITs, di un adeguato grado di capacità e di competenza tecnica e organizzativa per il controllo della realizzazione dell'attività di cui al presente accordo, dopo una prima formale contestazione rimasta senza riscontro, può recedere in ogni momento dall'accordo medesimo;
2. Il recesso è immediato qualora l'AD contesti all'UITs il mancato rispetto degli obblighi assunti con il presente accordo;
3. Il recesso è altresì consentito, per l'AD, in caso di sopravvenute esigenze istituzionali, incompatibili con il presente Accordo.
4. In ogni caso di recesso non è dovuta all'UITs alcuna forma di liquidazione di natura risarcitoria o indennitaria;
5. L'UITs può recedere dal presente accordo previa comunicazione all'AD da effettuarsi, anche in formato digitale, con un preavviso di almeno 90 giorni.


Art. 9

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili, e del Codice dell'ordinamento militare e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
2. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo potranno essere apportate dalle parti soltanto con atti aventi le medesime formalità del presente accordo.

Roma, li 1.12.2019

per il Ministero della difesa



per l'Unione Italiana Tiro a Segno

